

totale di 52,46 milioni di euro, di cui 21,52 in crediti commerciali e 30,94 in crediti d'aiuto.

Nel settembre 2003 il Governo senegalese ha inviato alla nostra Ambasciata una lista di settori per i quali verranno utilizzati i fondi provenienti dalla cancellazione del debito. I fondi sono destinati nell'ordine a: Agricoltura, Idraulica rurale e agricola, Energia, Artigianato, Trasporti, Istruzione, Sanità, Sviluppo Sociale e Fondi per l'equipaggiamento delle collettività locali. La descrizione specifica dei progetti si trova nel Piano di Azione Prioritaria contenuto nel *Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté* (DRSP).

4.26 - Sierra Leone

L'Accordo bilaterale di cancellazione pre-HIPC, firmato il 22 marzo 2002, cancella circa 5,5 milioni di euro in crediti commerciali. L'Accordo di *interim relief*, firmato l'11 marzo 2003, che riguarda le scadenze tra il 1° marzo 2002 ed il 30 settembre 2004, ha permesso di cancellare ulteriori 11,4 milioni di euro circa, di cui 1,9 in crediti commerciali e 9,5 in crediti di aiuto. L'accordo di cancellazione finale, firmato il 19 aprile 2007, ha cancellato crediti per 40,51 milioni di euro, di cui 27,27 commerciali e 13,24 di aiuto.

Si è in attesa di ricevere dal Governo della Sierra Leone il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione. L'Ambasciata d'Italia ha sollecitato le Autorità locali.

4.27 - Tanzania

L'Accordo di *interim relief*, firmato il 10 gennaio 2002, riguarda complessivamente 50,5 milioni di euro circa, di cui 42,9 in crediti commerciali e 7,6 in crediti di aiuto, sia *pre che post cut-off date*, tra arretrati e rate in scadenza tra il 1° aprile 2000 ed il 31

marzo 2003. L'Accordo di cancellazione finale, firmato il 18 ottobre 2002, ha permesso di cancellare ulteriori 141,21 milioni di euro circa, di cui 112,76 in crediti commerciali e 28,45 in crediti d'aiuto.

Il Governo tanzano ha comunicato alla nostra Ambasciata che i fondi ottenuti attraverso la cancellazione debitoria alimentano il bilancio del *Poverty Reduction Strategy Paper* (PRSP) nazionale. L'Italia partecipa, insieme agli altri donatori, al controllo sull'esecuzione dei programmi di lotta alla povertà.

4.28 - Uganda

L'Accordo bilaterale di cancellazione finale con l'Uganda, firmato il 17 aprile 2002, prevede la cancellazione di 142,8 milioni di euro circa, di cui 125,7 in crediti commerciali e 17,1 in crediti d'aiuto. Tale accordo riveste per l'Italia un significato particolare poiché è il primo Accordo di cancellazione finale del debito estero siglato con un paese HIPC dell'Africa sub-sahariana. Il nostro paese è risultato peraltro il primo creditore dell'Uganda con una quota di oltre il 78 per cento del debito cancellato dal Club di Parigi.

Nel maggio 2002 il Governo ugandese ha comunicato che i fondi derivanti dall'annullamento del debito finanziano il *Poverty Eradication Action Plan* (PEAP), la strategia nazionale di lotta alla povertà. Le cinque aree prioritarie d'intervento di questa strategia sono l'istruzione primaria gratuita, la sanità di base, la rete idrica rurale, le strade rurali e i servizi di assistenza tecnica all'agricoltura. L'effettivo utilizzo all'interno di questi settori è garantito dal *Poverty Action Fund*, un fondo speciale dentro cui confluiscono le risorse HIPC e che può finanziare esclusivamente le spese del PEAP.

4.29 – Zambia

L'Accordo di cancellazione interinaria, firmato il 22 dicembre 2003, riguarda le scadenze tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004. L'ammontare cancellato è pari a 23,5 milioni di euro, interamente in crediti commerciali. Con l'Accordo di cancellazione finale, firmato il 16 febbraio 2006, sono stati cancellati altri 74,95 milioni di euro interamente in crediti commerciali.

In seguito alla firma dell'accordo di cancellazione totale del debito nei confronti dell'Italia del 16 febbraio 2006, nell'agosto dello stesso anno le autorità zambiane hanno fatto pervenire una proposta di utilizzo dei fondi resi disponibili da tale cancellazione. La proposta presentata prevede che tali fondi siano utilizzati per programmi nei settori dello sviluppo agricolo, delle infrastrutture e idrico, secondo le priorità previste dal Quinto Programma Nazionale di Sviluppo.

4.30 - Marocco

In virtù dell'articolo 5 della legge 209/2000 nel testo previgente (cfr. sopra) è stato possibile accordare la cancellazione debitoria al Marocco, colpito, nel febbraio del 2004, da un violento terremoto nella zona di Al Hoceima, nel nord-est del paese. È stato quindi firmato, il 10 maggio 2004, un accordo di cancellazione di crediti d'aiuto per un importo pari a 20 milioni di euro.

Le risorse in valuta locale generate dalla cancellazione sono utilizzate per la realizzazione di interventi di ricostruzione e riabilitazione. Nel 2005 sono stati concordati i progetti, per un costo totale di 220,37 milioni di Dirham: (i) riabilitazione di edifici pubblici di utilità sociale (centri sanitari, scuole, istituti di formazione, ecc.); (ii) ristrutturazione di 15 quartieri degradati e non regolamentari in quattro località; (iii) costruzione e riabilitazione di piste e strade rurali; (iv) revisione prezzi. Relativamente allo stato di avanzamento tecnico e finanziario dei progetti nel periodo in esame, si

dispone di rapporti predisposti dal Ministero delle Finanze marocchino e del rapporto di un esperto inviato dalla Cooperazione Italiana in missione in Marocco per il monitoraggio e il controllo del programma. Al febbraio 2007 il totale impegnato ammontava a 192,25 milioni di Dirham e il totale speso a 161,35 milioni di Dirham. Attualmente l'ammontare speso è pari al 100 per cento del totale. La cancellazione del debito sarà pertanto finalizzata per l'ammontare complessivo speso, a seguito dell'approvazione da parte della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del rapporto finale di spesa che verrà emesso prossimamente dalla Autorità marocchine. Il 15 luglio 2007 è stato firmato uno scambio di note verbali attraverso il quale è stato prorogato il termine di realizzazione dei progetti fino al 30.6.2008.

4.31 – Pakistan

In virtù dell'articolo 5 della legge 209/2000 nel testo previgente (cfr. sopra), con scambio di Note Verbali avvenuto il 7 giugno e il 3 settembre 2004, è stata concessa al Pakistan una cancellazione di 80,98 milioni di euro per contribuire ai costi sostenuti per accogliere i rifugiati dall'Afghanistan. La cancellazione è stata vincolata alla condizione che le risorse finanziarie rese disponibili fossero utilizzate per attività a favore dei profughi afgani in territorio pachistano.

4.32 – Sri Lanka

Con l'Accordo firmato il 1° dicembre 2005, l'Italia, in risposta alla distruzione causata dallo *tsunami*, ha cancellato 7,13 milioni di euro in crediti di aiuto allo Sri Lanka in attuazione dell'articolo 5 della Legge 209/2000 nel testo previgente (cfr. sopra). In tal modo, l'Italia ha cancellato tutti i crediti d'aiuto in essere, andando ben oltre la moratoria decisa dal Club di Parigi a favore dei paesi colpiti dall'evento.

Le Autorità srilankesi hanno proposto di utilizzare i fondi liberatisi dalla cancellazione debitoria stabilita con l'Accordo del dicembre 2005 per la realizzazione di due progetti

di ricostruzione infrastrutturale nelle aree danneggiate dallo tsunami. Nel corso del 2007, le Autorità locali hanno informato la Cooperazione Italiana circa l'effettiva utilizzazione dei fondi liberati dalla cancellazione, che sono stati impiegati in due progetti: 1) per il ripristino di alcune tratte ferroviarie sulla linea Colombo-Matara e 2) per la riabilitazione di linee elettriche e servizi correlati nei distretti di Ampara, Batticaloa, Trincomalee, Matara e Hambantota. Si è tuttora in attesa del rapporto definitivo sulle spese effettuate al fine di procedere all'effettiva cancellazione.

4.33 - Vietnam

In virtù dell'articolo 5 della legge 209/2000 nel testo previgente (cfr. sopra), è stato possibile completare la procedura di cancellazione debitoria nei confronti del Vietnam colpito, sul finire dell'anno 2000, da uragani e inondazioni che hanno causato ingenti danni materiali. Sono stati quindi cancellati, il 29 novembre 2002, crediti d'aiuto per un importo pari a 20,7 milioni di Euro.

Le risorse rese disponibili in seguito a tale cancellazione sono state destinate al ripristino delle infrastrutture danneggiate dall'alluvione.

4.34 – Egitto

In virtù dell'articolo 5 della legge 209/2000 nel testo modificato dalla legge finanziaria (cfr. sopra), il 3 giugno 2007 è stato firmato un secondo Accordo di conversione per un ammontare pari a 100 milioni di dollari. La conversione riguarda i crediti di aiuto le cui rate sono comprese nel periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (03/06/2007). L'Accordo prevede la creazione di un fondo di contropartita in lire egiziane nel quale confluisce il corrispettivo delle rate dovute. Tale fondo viene utilizzato per finanziare la realizzazione dei progetti. La conversione avviene nel momento in cui i fondi vengono versati nei conti di progetto. Nel marzo del 2008 è avvenuta la prima riunione del Comitato nel quale sono stati selezionati ca. 20 progetti

nei seguenti settori: formazione professionale, agricoltura, approvvigionamento idrico, ambiente, handicap. Al 30 giugno 2008 l'ammontare versato nel fondo risultava pari a 199.710.537 lire egiziane, equivalenti a 36.034.091 dollari.

4.35 – Perù

In virtù dell'articolo 5 della legge 209/2000 nel testo modificato dalla legge finanziaria (cfr. sopra), è stato possibile accogliere la richiesta da parte peruviana di rinnovo dell'accordo e nel gennaio 2007 è stato firmato a Lima un Accordo per una nuova conversione pari a 38.843.638,46 dollari e 25.722.788,65 euro. L'Accordo è entrato in vigore il 7 marzo 2007. Nel periodo in oggetto sono stati convertiti i seguenti importi a seguito del versamento nel fondo di contropartita: 15.509.124,16 euro e 7.452.438,49 dollari. Nel febbraio 2008 sono stati approvati 28 progetti (relativi al primo bando di gara) per un ammontare complessivo di ca. 25 milioni di dollari nei settori dell'educazione, dell'agricoltura e delle infrastrutture.

ALLEGATO 1

I paesi debitori interessati

Paesi HIPCAfrica (33 paesi)

Benin	Guinea Bissau	Sierra Leone
Burkina Faso	Liberia	Sao Tome e Principe
Burundi	Madagascar	Senegal
Camerun	Malawi	Somalia
Chad	Mali	Sudan
Comore	Mauritania	Tanzania
Costa d'Avorio	Mozambico	Togo
Eritrea	Niger	Uganda
Etiopia	Repubblica Centrafricana	Zambia
Gambia	Repubblica del Congo	
Ghana	Repubblica Democratica del Congo	
Guinea Conakry	Ruanda	

America Latina (5 paesi)

Bolivia	Haiti	Nicaragua
Guyana	Honduras	

Asia (2 paesi)

Afghanistan	Nepal
-------------	-------

Europa e Asia Centrale (1 paese)

Kirghizistan

Paesi *IDA-only* non HIPCAfrica (5 paesi)

Angola

Lesotho

Capo Verde

Nigeria

Kenya

Asia (15 paesi)

Bangladesh

Samoa

Bhutan

Isole Salomone

Cambogia

Sri Lanka

Kiribati

Timor-Est

Laos

Tonga

Maldive

Vanuatu

Mongolia

Vietnam

Myanmar

Europa e Asia Centrale (2 paesi)

Moldavia

Tajikistan

Medio Oriente (2 paesi)

Gibuti

Yemen

Paesi *IDA-blend*

Africa (1 paese)

Zimbabwe

Asia (3 paesi)

India

Pakistan

Papua Nuova Guinea

Europa e Asia Centrale (5 paesi)

Armenia

Georgia

Azerbaijan

Uzbekistan

Bosnia-Erzegovina

America Latina (5 paesi)

Dominica

St Lucia

Grenada

St Vincent

ALLEGATO 2

Schema di accordo bilaterale di cancellazione

**PROGETTO DI ACCORDO BILATERALE DI CANCELLAZIONE DEBITORIA,
PARZIALE O TOTALE, AI SENSI DELLA LEGGE 209/00 E DEL SUO
REGOLAMENTO ATTUATIVO**

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF ... ON THE CANCELLATION OF THE DEBT
OF ...

The Government of the Italian Republic and the Government of ..., in the spirit of
friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis
of the Agreed Minute on the consolidation of the debt of ..., signed in Paris on ... by the
countries taking part in the Paris Club meeting, agree as follows:

ARTICLE I - III

[TESTO FINANZIARIO DELL' ACCORDO, A CURA DI SACE E/O
ARTIGIANCASSA, PREVIA INTESA CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE. IN TALE TESTO VERRA' INCLUSA L'EVENTUALE CLAUSOLA
DI "DEBT SWAP"]

ARTICLE IV

1. In order to obtain the above mentioned debt cancellation(s) the Government of
XXX continues to commit itself to:

- a) respect human rights and fundamental freedoms and refrain from the use of force
as a mean of settlement of international disputes;

- b) pursue sustainable development within the context of a national poverty reduction strategy, designed in consultation with the domestic civil society and international partners;
- c) assign to the national budget resources for military purposes not exceeding the legitimate needs of security and defence of the country.

2. The Government of XXX commits itself to submit to the Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic, within three months from the signature of the present Agreement, the project for the allocation of the funds (including sectorial investment programmes) released by debt cancellation, in accordance with the national poverty reduction strategy. The project will have to be approved through diplomatic channels.

ARTICLE V

The infringement of the commitments set forth in Article IV will be verified on the basis of:

- a) deliberations of International Organizations (in particular of the United Nations system), of the European Union and of the International Financial Institutions;
- b) assessments of the congruity of military expenses;
- c) official progress reports on the implementation of the project (including sectorial investment programmes) mentioned above in Article IV, paragraph 2.

ARTICLE VI

1. Should the verifications set forth in Article V indicate that the Government of XXX does not fulfil one or more of the commitments set forth in Article IV, the Government of the Italian Republic will request the Government of XXX to start bilateral consultations.

Per gli Stati parte all'Accordo di Cotonou il testo proseguirà con questa frase: These consultations may be replaced, at the request of the Government of the Italian Republic and if applicable, by those set forth in Article 96 of the Cotonou Agreement between the members of the ACP group of States and the European Community and its member States.

Per gli Stati non parte all'Accordo di Cotonou il testo proseguirà con questa frase: These consultations may be replaced, at the request of the Government of the Italian Republic, by those set forth in the relevant provisions of internationally accepted multilateral mechanisms.

Should the Government of XXX not answer, within two months, to the request of consultations, or should such consultations be not satisfactory in relation to serious infringement of the commitments set forth in Article IV, the Government of the Italian Republic can decide the suspension of the present Agreement.

Pending the suspension the Government of XXX will be responsible for all payments of the maturities previously scheduled and due after the above mentioned decision.

2. Once the conditions set forth in Article IV are deemed re-established, according to the verifications of Article V, the Government of the Italian Republic will consider lifting the suspension.

3. If, after a congruous period of time, the conditions set forth in Article IV are deemed not to have been re-established according to the verifications of Article V, the Government of the Italian Republic will denounce the present Agreement and the denouncement will be effective thirty days after the notification to the other Party.

ARTICLE VII

Except for its provisions, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE VIII

The present Agreement will come into force at the date of signature and will remain in force until the completion of the project as per Article IV, paragraph 2.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at..... on..... in two originals in the English language.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC**

FOR THE GOVERNMENT OF XXX

PAGINA BIANCA